



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DI ACCOMPAGNAMENTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE

Il Consiglio direttivo ha approvato in data 11 dicembre 2013 la bozza preliminare del Codice di comportamento della Scuola Normale Superiore, in applicazione di quanto previsto dal [DPR 62/2013](#) “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, articolo 54ⁱ modificato, sul punto, dalla Legge c.d. “Anticorruzione”, [L. 190/2012](#).

Sull'argomento la CiVIT-ANAC, Autorità nazionale anticorruzione, ha adottato la [deliberazione n.75/2013](#) con le “Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni” in cui sono state date indicazioni sui contenuti dei codici di amministrazione e sulle procedure di adozione degli stessi.

Il Regolamento nazionale definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare. Esso ha il fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Il Regolamento contiene una specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati in relazione alle funzioni attribuite, e comunque prevede per tutti i dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d'uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia. Con l'entrata in vigore del Regolamento, è stato abrogato il previgente codice di comportamento DPCM 28/11/2000 che disciplinava la materia ed era allegato ai contratti collettivi nazionali sia del [comparto Università](#) sia dell'[area dirigenziale VII](#).

In linea generale, la tematica della responsabilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2 comma 3 del dlgs. 165/2001 trova fondamento nell'ampio quadro delle responsabilità di cui agli artt. 28 e 54 della Costituzioneⁱⁱ e del DPR 3/1957ⁱⁱⁱ, per quanto ancora applicabile. Tra le varie ipotesi di responsabilità, quella disciplinare rientra nella responsabilità contrattuale del lavoratore, in particolare nell'art. 2104 e segg. del codice civile^{iv} e nell'art 54 e segg. del citato dlgs. 165/2001^v. In quest'ambito trovano poi applicazione i contratti collettivi nazionali di lavoro. La rilevante novità del Regolamento^{vi}, e quindi anche del Codice della Scuola, è l'ambito soggettivo di applicazione atteso che esso trova applicazione anche a soggetti non dipendenti (quali collaboratori, consulenti etc.)

Il nuovo art. 54 del citato dlgs. 165/2001 stabilisce due livelli di regolamentazione del comportamento, quello nazionale composto, oltre che dalla legislazione, dal Regolamento e dai CCNL e quello locale, di singola amministrazione a cui, per la prima volta, è stato attribuito il potere di integrare e specificare quanto previsto dal Regolamento nazionale.

In questo contesto, il Codice di comportamento della Scuola è stato redatto rispettando la struttura del Regolamento, prediligendo la specificazione degli obblighi, anche mediante una

indicazione di termini, procedure e modalità, rispetto alla integrazione degli obblighi stessi. L'adozione del Codice di comportamento della Scuola rappresenta una delle "azioni e misure" principali di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione a livello decentrato, secondo quanto indicato nel Piano nazionale anticorruzione, approvato con delibera della Commissione n. 72 del 2013. A tal fine, il codice rappresenta un elemento essenziale del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di ogni amministrazione.

In conformità con il comma 5 dell'art. 54 del d.lgs. n. 165/2001, per la definizione del Codice di comportamento la Scuola ha seguito una "procedura aperta alla partecipazione", da seguire anche in fase di periodico aggiornamento. Pertanto l'adozione del Codice è avvenuta con il coinvolgimento degli "stakeholder", messi in condizione di formulare proposte e osservazioni, oggetto di successiva valutazione e, laddove ritenute compatibili e rilevanti, da tenere in considerazione nella stesura del testo definitivo. Avendo riguardo delle specifiche attività della Scuola, anche a seguito della fusione con il SUM, dei criteri già adottati per analoghi contesti di valutazione e delle indicazioni CiVIT-ANAC, i "portatori di interessi", interni ed esterni, sono stati così individuati e consultati, preferibilmente attraverso le rispettive rappresentanze ove esistenti:

- a) lavoratori, mediante le organizzazioni sindacali firmatarie e la RSU in carica;
- b) enti pubblici finanziatori o fruitori dei servizi della Scuola, mediante consultazione diretta;
- c) allievi, ordinari e di perfezionamento, mediante l'assemblea degli allievi;
- d) enti privati contraenti della Scuola, mediante partecipazione spontanea.

Per standardizzare la consultazione è stato approntato un modulo per le proposte e le osservazioni, pubblicato sul sito della Scuola o inviato direttamente alle categorie in indirizzo, da trasmettere alla casella di posta elettronica codicecomportamento.consultazione@sns.it, entro un termine prestabilito (9 gennaio 2014). Questa consultazione pubblica non ha avuto esiti.

La Scuola ha comunque tenuto conto, per quanto possibile, delle indicazioni generali sulla redazione del Codice di comportamento proposte agli atenei dal C.O.D.A.U., e delle indicazioni pervenute alla Scuola Superiore S. Anna, con cui è stata avviata una specifica collaborazione ("tavolo tecnico" a livello di uffici legali). Tale apertura, ha portato tra l'altro a condividere l'impostazione del C.O.D.A.U. di considerare anche i dipendenti non contrattualizzati, (professori, e ricercatori), per i quali le norme contenute nel Codice, nazionale e SNS, "costituiscono principi generali di comportamento, per quanto compatibili con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti".

E' stato quindi acquisito, in data 29.01.2014, il parere obbligatorio del Nucleo di valutazione della Scuola, che ha espresso parere positivo nell'ambito della procedura di adozione del Codice di comportamento della Scuola Normale Superiore ed ha attestato la conformità del Codice stesso a quanto previsto dalle Linee guida della CiVIT-ANAC.

Infine, il Codice è stato adottato in via definitiva ed emanato con D.D. n. 58/2014, pubblicato all'albo ufficiale e sul sito web istituzionale della Scuola.

Pisa, 04 febbraio 2014

Responsabile affari legali e istituzionali
f.to Massimo Asaro

Responsabile della prevenzione della corruzione
f.to Aldo Tommasin

ⁱ Art. 54 dlgs. 165/2001 commi 5 e 6:

5. Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento di cui al comma 1. Al codice di comportamento di cui al presente comma si applicano le disposizioni del comma 3. A tali fini, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) definisce criteri, linee guida e modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione

6. Sull'applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici di disciplina.

ⁱⁱ Art. 28. I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.

In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

Art. 54 Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

ⁱⁱⁱ 18. Responsabilità dell'impiegato verso l'Amministrazione.

L'impiegato delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, è tenuto a risarcire alle amministrazioni stesse i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

Se l'impiegato ha agito per un ordine che era obbligato ad eseguire va esente da responsabilità, salva la responsabilità del superiore che ha impartito l'ordine.

L'impiegato, invece, è responsabile se ha agito per delega del superiore.

19. Giurisdizione della Corte dei conti.

L'impiegato, per la responsabilità di cui al precedente articolo, è sottoposto alla giurisdizione della Corte dei Conti nei modi previsti dalle leggi in materia.

La Corte, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto il danno accertato o parte di esso.

Il diritto al risarcimento si estingue con il decorso del termine di prescrizione ordinario previsto dal Codice civile.

^{iv} Art. 2104. Diligenza del prestatore di lavoro.

Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale [1176]. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.

Art. 2105. Obbligo di fedeltà.

Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.

Art. 2106. Sanzioni disciplinari.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo alla applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione.

^v Art. 54 comma 3. La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate del codice comportano l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55-quater, comma 1.

Art. 55 comma 2. Ferma la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di lavoro di cui al comma 1 si applica l'articolo 2106 del codice civile. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente Capo, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi. La pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del codice disciplinare, recante l'indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro.

^{vi} Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del DPR 62/2013 "Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice."